

STATUTO DEL COMITATO NAZIONALE UNIVERSITARIO (LIBERA ASSOCIAZIONE CULTURALE E SINDACALE)

Testo approvato a Genova il 15 Luglio 2017

Dell'Associazione

Art. 1 - È costituita l'Associazione culturale e sindacale denominata Comitato Nazionale Universitario (C.N.U.). L'Associazione ha come scopo la rappresentanza dei docenti-ricercatori dell'Università italiana e promuove lo studio dei problemi connessi alla cultura, alla ricerca scientifica, alla didattica, alla terza missione e allo stato giuridico dei docenti-ricercatori.

Art. 2 - Possono essere iscritti all'Associazione tutti coloro che svolgono attività scientifica e/o didattica nell'Università in qualsiasi posizione giuridica. La domanda di iscrizione, redatta per iscritto, va presentata alla Sede del C.N.U. costituita presso l'Università in cui il docente-ricercatore svolge la propria attività, salvo quanto disposto dall'Art. 4. Ogni iscritto deve versare la quota sociale fissata dai competenti organi statutari delle singole Sedi. Possono aderire all'Associazione anche i docenti-ricercatori in quiescenza, secondo le modalità stabilite da ciascuna Sede.

Art. 3 - Gli iscritti hanno diritto alla tutela sindacale e morale, sia di categoria sia individuale, concorrono con metodo democratico a formare la volontà dell'Associazione e hanno il dovere di osservare lo Statuto, i Regolamenti e di rispettare le delibere assunte dagli organi statutari.

Delle Sedi

Art. 4 - Presso ogni Università può essere costituita un'unica Sede dell'Associazione. Per la costituzione di una Sede è necessaria l'iscrizione di almeno dieci Soci che siano in servizio. Per le Sedi non costituite il versamento delle quote sarà fatto direttamente alla Sede Nazionale e il Presidente Nazionale ne assumerà la rappresentanza a tutti gli effetti. Il Presidente Nazionale uscente è automaticamente il Delegato al Congresso dei Soci la cui quota sociale è stata versata al Nazionale. Una Sede può raggruppare iscritti di più Università della stessa città o di città diverse, ove non sia costituita una Sede dell'Associazione.

Art. 5 - Gli Statuti e i Regolamenti, approvati dalle Assemblee di ciascuna Sede, regolano l'organizzazione e l'attività delle Sedi stesse. Gli Statuti e i Regolamenti delle Sedi non possono contenere norme in contrasto con il presente Statuto. Copia dello Statuto o del Regolamento di ciascuna Sede deve essere depositata presso la Segreteria Nazionale dell'Associazione. Ogni Sede deve eleggere ogni 3 anni i propri organi sociali. La copia del verbale di elezione degli organi e l'elenco degli iscritti in regola con il pagamento della quota sociale devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale dell'Associazione. Entro il mese di dicembre di ciascun anno deve essere inviato alla Segreteria Nazionale l'elenco degli iscritti così come predisposto dalle amministrazioni universitarie. Il Presidente di Sede è il rappresentante legale della Sede ai fini degli Art. 36 e seguenti del Codice Civile ed è responsabile della Sede verso gli organi nazionali dell'Associazione.

Art. 6 - Ogni Sede è tenuta a versare all'Associazione Nazionale, la quota annuale fissata per ogni Socio dal Congresso Nazionale. Nei Congressi Nazionali e nei Consigli Generali delle Sedi saranno accreditate come quote-voto quelle corrispondenti ai versamenti effettuati entro le rispettive date di convocazione.

Degli Organi dell'Associazione

Art. 7 - Sono Organi dell'Associazione:

- A) IL CONGRESSO NAZIONALE
- B) IL CONSIGLIO GENERALE DELLE SEDI
- C) LA GIUNTA NAZIONALE
- D) IL PRESIDENTE NAZIONALE
- E) IL SEGRETARIO NAZIONALE
- F) IL TESORIERE NAZIONALE
- G) LA COMMISSIONE NAZIONALE DI MEDICINA
- H) IL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
- I) LA CONSULTA NAZIONALE DEI SOCI IN QUIESCENZA

Il Congresso Nazionale

Art. 8 - Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberativo dell'Associazione; stabilisce gli indirizzi generali dell'Associazione, approva il bilancio del mandato e

delibera sullo Statuto e sulle modifiche dello stesso e su ogni altro punto che gli venga sottoposto mediante apposito O.d.G.

Art. 9 - Il Congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria ogni tre anni, su deliberazione della Giunta Nazionale, sentito il Consiglio Generale delle Sedi, vengono indicate la data e il luogo di convocazione del Congresso Nazionale e viene predisposto l'O.d.G. che deve comprendere la relazione del Presidente Nazionale sull'attività svolta. Il Congresso Nazionale si riunisce, in via straordinaria, entro due mesi, quando ne faccia richiesta scritta al Presidente Nazionale almeno un terzo delle Sedi e la richiesta ottenga in un Consiglio Generale delle Sedi, appositamente convocato, la maggioranza assoluta dei voti dei Soci in regola con il pagamento della quota nazionale. La convocazione del Congresso e la comunicazione dell'O.d.G. sono fatte dal Presidente Nazionale, con avviso scritto (posta elettronica) da rimettersi alle singole Sedi almeno quarantacinque giorni prima del giorno fissato per la riunione in via ordinaria e almeno trenta giorni prima per la riunione in via straordinaria del Congresso Nazionale.

Art. 10 - Al Congresso Nazionale partecipano i Delegati delle Sedi. Vi partecipano senza diritto di voto, a meno che non siano anche Delegati di Sede, i componenti la Giunta Nazionale uscente e i Presidenti di Sede in carica. Possono partecipare al Congresso Nazionale, senza diritto di voto, tutti gli altri Soci.

Art. 11 - L'elezione dei Delegati al Congresso Nazionale avviene nelle Sedi in Assemblee convocate su specifici O.d.G. e con procedure atte a garantire sia i diritti delle minoranze sia la parità di genere. Ogni Sede predispone una copia del verbale di elezione dei Delegati, dal quale risulti il numero delle deleghe accreditate. Copia del verbale deve essere depositata presso la Commissione verifica poteri all'apertura del Congresso Nazionale.

Art. 12 - Il Congresso elegge il Presidente Nazionale e i componenti elettivi della Giunta Nazionale secondo le procedure stabilite nell'Art. 21 ed elegge i componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei conti. Il Congresso Nazionale delibera con la maggioranza assoluta dei Soci in regola con il pagamento della quota nazionale.

Del Consiglio Generale delle Sedi

Art. 13 - Il Consiglio Generale delle Sedi è organo deliberativo dell'Associazione, secondo gli indirizzi generali tracciati dal Congresso Nazionale. In particolare, a maggioranza dei suoi componenti, che rappresentino almeno la metà degli iscritti in regola con il pagamento della quota nazionale in conformità all'art. 5: a) delibera sulle richieste di Congresso Nazionale in via straordinaria; b) può istituire, su proposta della Giunta Nazionale, Commissioni di Consulenza e Commissioni Speciali; c) delibera, su proposta del Presidente dell'Associazione il commissariamento di una Sede che risulti inadempiente verso gli organi statutari.

Art. 14 - Il Consiglio Generale delle Sedi è composto dai Presidenti delle Sedi. I componenti della Giunta Nazionale, un Rappresentante della Consulta Nazionale dei Soci in quiescenza e i responsabili delle Commissioni di cui all'art. 13 partecipano alle sedute del Consiglio Generale delle Sedi con voto consultivo. Ciascun Presidente di Sede può farsi rappresentare mediante delega scritta da un Socio della propria Sede.

Art. 15 - Il Consiglio Generale delle Sedi è presieduto dal Presidente Nazionale.

Art. 16 - Il Consiglio Generale delle Sedi deve essere convocato almeno due volte all'anno. La convocazione deve avvenire entro venti giorni quando ne facciano richiesta scritta al Presidente Nazionale almeno cinque Sedi o un terzo dei componenti la Giunta Nazionale. L'avviso di convocazione indicante luogo, giorno e ora della medesima, deve essere inviato ai componenti almeno dieci giorni prima del giorno fissato e almeno tre giorni prima in caso di urgenza.

Art. 17 - Il Consiglio Generale delle Sedi è legalmente costituito quando siano presenti almeno un terzo delle Sedi, che rappresentino almeno la maggioranza degli iscritti.

Art. 18 - Le deliberazioni del Consiglio Generale delle Sedi sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Della Giunta Nazionale

Art. 19 - La Giunta Nazionale è l'organo esecutivo dell'Associazione e ha il compito di attuare gli indirizzi e le delibere del Congresso Nazionale e del Consiglio Generale delle Sedi. La Giunta Nazionale assicura l'unità di indirizzo operativo, sindacale e culturale dell'Associazione, predispone il programma sociale, delibera i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione. I bilanci, preparati ogni anno dal Tesoriere Nazionale, sono sottoposti dalla Giunta Nazionale alla verifica annuale del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti il cui parere viene comunicato dal Presidente Nazionale al Consiglio Generale delle Sedi. Le deliberazioni della Giunta Nazionale sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e sono valide quando siano presenti alla votazione almeno la metà più uno dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente Nazionale. La Giunta Nazionale rimane in carica fino al successivo Congresso Nazionale.

Art. 20 – Fanno parte della Giunta Nazionale: a) i componenti eletti, b) il Presidente Nazionale, c) il Presidente Nazionale uscente. I componenti sono docenti-ricercatori

in servizio presso sedi diverse. La Giunta Nazionale è composta da un minimo di sette a un massimo di undici componenti, il numero sarà deliberato dal Congresso in via preliminare. Alle riunioni della Giunta Nazionale possono prendere parte, con voto consultivo, i Responsabili delle Commissioni di cui all'art. 13 e il rappresentante della Consulta Nazionale dei Soci in quiescenza.

Art. 21 – Il Presidente Nazionale e i componenti elettivi della Giunta Nazionale sono eletti dal Congresso Nazionale con il sistema delle liste. Le candidature vengono proposte, per ogni lista, dal rispettivo capolista, candidato alla Presidenza dell'Associazione. Qualora venga presentata una sola lista, i candidati proposti devono essere, oltre al candidato Presidente, almeno pari al numero dei componenti elettivi dell'organo collegiale, più tre supplenti. Ove vengano proposte più liste di candidati, alla lista che ottiene il maggior numero di voti, sono attribuiti i due terzi dei seggi, secondo l'ordine di lista, mentre alla seconda è attribuito il restante terzo, secondo l'ordine di lista. Per la lista che ottiene la maggioranza dei voti, il capolista è eletto Presidente e tutti gli altri candidati sono eletti a far parte della Giunta Nazionale. Quando si rende vacante un posto in Giunta Nazionale nel caso di due liste subentra il primo dei non-eletti nella rispettiva lista mentre nel caso di una sola lista subentra il primo dei supplenti. Ove, nel corso dell'anno sociale, si siano resi indisponibili due terzi dei componenti, l'intera Giunta Nazionale decade e il Presidente Nazionale convoca un Congresso Straordinario.

Art. 22 - La Giunta Nazionale elegge fra i suoi componenti eletti il Vice-Presidente Nazionale e il Segretario Nazionale. In caso di parità dei voti si procede al ballottaggio. Il Tesoriere Nazionale è scelto dal Presidente Nazionale anche al di fuori dei componenti della Giunta Nazionale. In questo ultimo caso il Tesoriere Nazionale partecipa alle riunioni della Giunta Nazionale senza diritto di voto. Il Presidente Nazionale può assegnare ai componenti dei compiti specifici in relazione ad aspetti e settori della politica universitaria e a profili di organizzazione sui quali gli stessi dovranno relazionare alla Giunta Nazionale,

Art. 23 – In caso di dimissioni o di sopravvenuta incompatibilità del Segretario Nazionale o del Tesoriere Nazionale si procede all'integrazione della Giunta Nazionale, se necessario, quindi alla relativa sostituzione del Segretario Nazionale o del Tesoriere Nazionale. In caso di dimissioni o di sopravvenuta incompatibilità del Presidente Nazionale, le funzioni di Presidente Nazionale sono affidate al Vice-Presidente Nazionale. Per la sostituzione del Presidente Nazionale il Presidente Nazionale-facente funzioni procede alla convocazione del Congresso Nazionale Straordinario.

Del Presidente Nazionale

Art. 24 - Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante dell'Associazione ed è responsabile, insieme alla Giunta Nazionale, nei confronti del Congresso Nazionale e del Consiglio Generale delle Sedi. Il Presidente Nazionale promuove le attività dell'Associazione e ne realizza i programmi, con il contributo della Giunta Nazionale. Il Presidente Nazionale assicura il collegamento tra le Sedi e gli associati, cura i rapporti con altre Associazioni, con Enti e Istituzioni. Il Presidente Nazionale presiede la Giunta Nazionale e il Consiglio Generale delle Sedi. In caso di temporaneo impedimento delega a rappresentarlo il Vice-Presidente Nazionale.

Del Segretario Nazionale

Art. 25 - Il Segretario Nazionale adotta le disposizioni necessarie per l'amministrazione dell'Associazione e per l'esecuzione delle delibere presidenziali e collegiali. Svolge le funzioni di segretario degli organi statutari collegiali dell'Associazione, redige i verbali, provvede alla conservazione delle scritture sociali e dell'archivio. Custodisce la documentazione e gli elenchi ricevuti in deposito e provvede all'invio al Presidente Nazionale di quelli per i quali tale rinvio è contemplato dal presente Statuto o richiesto per conoscenza dal Presidente stesso.

Del Tesoriere Nazionale

Art. 26 - Il Tesoriere Nazionale redige il bilancio preventivo e consuntivo annuale. Allo scadere del mandato il Tesoriere Nazionale sottopone al Congresso nazionale l'approvazione del bilancio complessivo dell'intera gestione dopo il controllo finale dei Revisori Nazionali dei Conti e considerate le eventuali osservazioni pervenute dal Consiglio Generale delle Sedi.

Della Commissione Nazionale di Medicina

Art. 27 - La Commissione Nazionale di Medicina ha lo scopo di occuparsi dei problemi dei docenti-ricercatori che operano in campo sanitario con particolare riferimento ai rapporti con il servizio sanitario nazionale e regionale. La composizione e le rappresentanze sono definite da un apposito Regolamento. Proposte articolate di variazione dell'apposito Regolamento riguardante la Commissione Nazionale di Medicina possono essere avanzate, oltre che da organi statutari collegiali, da una o più Sedi o da appositi Comitati composti da almeno trenta Soci medici in regola con il pagamento della quota nazionale e devono essere ufficialmente depositate presso la Segreteria Nazionale dell'Associazione. Questa provvederà ad inviarne comunicazione formale al Presidente dell'Associazione il quale, anche nell'eventualità che le proposte di modifica dello Statuto siano state presentate da uno di tali organi statutari collegiali, la trasmetterà al Consiglio

Generale delle Sedi, alla Giunta Nazionale e alla Commissione Nazionale di Medicina, per eventuali osservazioni o controdeduzioni, in vista della trasmissione del tutto al Congresso Nazionale appositamente chiamato a deliberare.

Del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

Art. 28 - Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, eletto dal Congresso Nazionale è composto da tre membri effettivi e da un supplente che rimangono in carica fino al Congresso Nazionale successivo. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il Presidente e assolve i compiti previsti dal Codice Civile.

Della Consulta Nazionale dei Soci in quiescenza

Art. 29 – La Consulta Nazionale dei Soci in quiescenza designa un Coordinatore Nazionale, si riunisce almeno una volta all’anno e ha compiti consultivi. La Consulta designa di volta in volta il proprio rappresentante alle riunioni della Giunta Nazionale. Ciascuna Sede indica un proprio Rappresentante per la composizione e il funzionamento della Consulta Nazionale dei Soci in quiescenza.

Delle incompatibilità

Art. 30 - Le funzioni di Presidente Nazionale, di Segretario Nazionale e di Tesoriere Nazionale sono incompatibili con quelle di Rettore e Pro-Rettore vicario dell’Università. Le funzioni di Presidente Nazionale e di componente eletto della Giunta Nazionale sono incompatibili con quelle di Presidente di Sede.

Del Patrimonio

Art. 31 - Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote nazionali annuali di ogni Socio, che ciascuna Sede, a norma del presente Statuto, deve versare all’Associazione, da contributi volontari, nonché dalle somme accantonate a qualsiasi titolo. I contributi volontari possono essere accettati dalla Giunta Nazionale, ma non devono comportare limitazioni dell’autonomia dell’Associazione.

Art. 32 – I pagamenti sono operati attraverso bonifici bancari o postali, assegni o carte di credito. I conti correnti bancari o postali sono intestati, in nome dell’Associazione, al Presidente e al Tesoriere, con firma disgiunta. Gli impegni per spese straordinarie sono assunti dalla Giunta Nazionale.

Art. 33 - L’anno sociale coincide con l’anno solare.

Delle modificazioni dello Statuto

Art. 34 - Proposte articolate di modifica dello Statuto possono essere avanzate, oltre che da organi statutari collegiali, da una o più Sedi o da appositi Comitati composti da almeno cinquanta Soci in regola con il pagamento della quota nazionale e devono essere ufficialmente depositate presso la Segreteria Nazionale dell'Associazione. Questa provvederà ad inviarne comunicazione formale al Presidente Nazionale il quale, anche nell'eventualità che le proposte di modifica dello Statuto siano state presentate da uno di tali organi statutari collegiali, la trasmetterà al Consiglio Generale delle Sedi e alla Giunta Nazionale, per eventuali osservazioni o controdeduzioni. La proposta per essere approvata deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti della Giunta Nazionale e la maggioranza dei due terzi del Consiglio Generale delle Sedi oppure deve essere sottoposta al Congresso e approvata con la maggioranza dei due terzi dei voti dei Soci in regola con il pagamento delle quote.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 35 - Lo Statuto entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Generale delle Sedi con la maggioranza dei due terzi dei Soci in regola con il pagamento delle quote oppure dopo l'approvazione da parte del Congresso Nazionale con la maggioranza dei due terzi dei Soci in regola con il pagamento della quota nazionale.

Art. 36 - L'Associazione può essere sciolta solo dal Congresso Nazionale a maggioranza dei due terzi.